



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 93

della Giunta comunale

OGGETTO: Prenotazione impegni spese di rappresentanza anno 2023. CIG: Z463C45E59

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **ventinove** del mese di **agosto**, alle ore 12.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Prenotazione impegni spese di rappresentanza anno 2023. CIG: Z463C45E59

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il comune di Castelnuovo intende omaggiare con la fornitura di coppe manifestazioni e iniziative di particolare rilievo sul territorio comunale;

Vista la richiesta dell'associazione sportiva Veloce Club di Borgo Valsugana dd 18.08.2023 per la concessione di un premio di rappresentanza da consegnare nelle premiazioni delle gare ciclistiche Coppa d'oro, Coppa Rosa, Coppa di Sera, Coppetta d'Oro che si svolgeranno nel periodo dal 02.09.2023 al 10.09.2023;

Visto il preventivo della ditta Ezio Casagrande, con sede in viale Roma 1/A a Borgo Valsugana, PIVA 00053110227, dd 22.08.2023 prot. n. 3750 per la fornitura di una coppa sportiva con targhetta con stemma comunale e scritta al costo pari ad euro 38,00 iva inclusa;

Ritenuto impegnare la spesa presunta pari alla fornitura di n. 3 coppe sportive considerato che nel territorio saranno organizzate altre manifestazioni sportive di particolare rilievo;

Richiamato l'art. 214 "Spese di rappresentanza" del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma della Trentino Alto Adige approvato con la Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., che reca testualmente:

"1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere o accrescere il prestigio dell'amministrazione comunale. Tali spese trovano il loro fondamento nella esigenza che il comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e devono essere finalizzate, nella vita di relazione del comune, all'intento di far conoscere e apprezzare l'attività svolta in favore della collettività."

Visto inoltre che il successivo art. 215 "Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza" recita:

"1. La gestione delle spese di rappresentanza, nei limiti degli stanziamenti fissati nel bilancio di previsione, è affidata alla giunta comunale nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 2 e delle disposizioni eventualmente fissate da apposito provvedimento del consiglio comunale.

2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:

a) acquisto di decorazioni, *medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni e iniziative di particolare rilievo;*

b) *colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti;*

c) *acquisto di generi di conforto e altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri comuni ed enti pubblici;*

d) *servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie;*

e) *gemellaggi con altri comuni;*

f) *scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività;*

g) *inaugurazione di opere pubbliche;*

h) *onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato il comune o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio al medesimo;*

i) *manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale"*

Precisato che tali spese trovano il loro fondamento nell'esigenza che il Comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e che esse devono essere finalizzate, nella vita di relazione del Comune, all'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore della collettività;

Ritenuto di procedere a trattativa diretta con la ditta in parola ai sensi dell'art. 21 comma 4) della L.P.23/1990, in quanto l'importo della fornitura risulta inferiore alla soglia prevista dalla normativa statale

Dato atto, secondo quanto disposto a livello nazionale all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come novellato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è possibile derogare all'utilizzo del mercato elettronico qualora il valore dei beni e/o dei servizi sia di importo inferiore ad € 5.000,00;

Considerato, altresì che a livello provinciale, per effetto dell'art. 14 della legge n. 1 dd. 12.02.2019 che ha novellato il comma 6 dell'art. 36ter 1 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, - in recepimento a quanto previsto a livello nazionale - è prevista l'esenzione dall'obbligo dell'utilizzo del mercato elettronico o degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONISP spa per l'acquisto di beni e/o servizi il cui valore è inferiore ad € 5.000,00;

Accertata la disponibilità ai capitoli 1121/44 del corrente bilancio;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;
- il preventivo parere di regolarità contabile, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamata la delibera consiliare n. 3 dd. 06.02.2023, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, la ditta Ezio Casagrande, con sede in viale Roma 1/A a Borgo Valsugana, PIVA 00053110227, per la fornitura di n. 3 coppe sportive con targhetta con stemma comunale e scritta al costo pari ad euro 38,00 iva inclusa cadauna per una spesa complessiva pari ad euro 114,00 iva inclusa, come da preventivo dd 22.08.2023 prot. n. 3750.
2. DI IMPEGNARE, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità armonizzata, a favore della la ditta Ezio Casagrande PIVA 00053110227, la spesa complessiva presunta pari ad Euro 114,00.= al capitolo 1121/44 del bilancio di previsione 2023, che presenta idonea e sufficiente disponibilità, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31.12.2023.

3. Di acquistare in questa sede 1 coppa e consegnarla all'associazione sportiva Veloce Club di Borgo Valsugana per le premiazioni delle gare ciclistiche Coppa d'oro, Coppa Rosa, Coppa di Sera, Coppetta d'Oro in programmazione per settembre 2023, iniziativa di particolare rilievo sul territorio comunale.
4. Di dare atto che l'eventuale acquisto delle ulteriori n. 2 coppe sportive sarà autorizzato dal Sindaco, o dall'Assessore competente con indicazione della manifestazione a cui saranno destinate. La liquidazione, riscontrata la regolarità della spesa, sarà effettuata dalla giunta comunale.
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m., il contratto in oggetto è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della risoluzione di diritto dello stesso. A tal fine verrà richiesto, mediante apposito modulo, l'indicazione del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
6. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.
7. Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del codice enti locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di procedere ai tempi ristretti al perfezionamento dell'atto stante l'imminente data dell'evento.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub c).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).